



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - POLIZIA LOCALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 2 DEL 06/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CIRCA LE NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI NELLA "PIAZZA GIOVANNI PAOLO II"

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenute parecchie segnalazioni circa il disturbo della quiete pubblica ed al riposo delle persone per l'insistenza di schiamazzi fino a tarda ora nella piazza "Giovanni Paolo II" area interna allestita a parco compresa tra le vie A.Moro/Maestri del lavoro/Saragat/Codazzi;

PRESO ATTO che sono giunte da parte dei residenti richieste di intervenire al fine di contrastare e ridurre il fenomeno segnalato in quanto, anche a causa della conformazione del quadrilatero abitativo, la rumorosità si riverbera nelle abitazioni in modo particolarmente amplificato;

ATTESO che esigenze di pubblico interesse, di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone con possibili riflessi sulla salute delle stesse, necessitano una risposta da parte di questa Amministrazione comunale, in tempi ridotti;

TENUTO CONTO dell'osservazione e dei controlli effettuati dalla polizia locale che confermano la presenza di gruppi di persone fino a tarda ora;

RITENUTO di adottare un provvedimento per garantire la vivibilità ed il decoro della piazza "Giovanni Paolo II", nonché la tranquillità e il riposo dei residenti;

VISTI

- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- Lo statuto comunale;

A carattere sperimentale e fino a nuove disposizioni, a far tempo dal 04 giugno 2022.

ORDINA

- dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno seguente, è vietato a chiunque di utilizzare qualsiasi struttura presente nella piazza “Giovanni Paolo II” compresi quindi i giochi, tavoli, panche e spazi ludici ivi presenti;
 - è vietato, nei medesimi orari indicati, di soggiornare o trattenersi nell’area di che trattasi (intero quadrilatero interno, comprensivo dei porticati interni), rimanendo consentito solo il transito da e per le abitazioni ivi presenti;
 - nell’area giochi:
 - è vietato l’utilizzo delle attrezzature ludiche ai maggiori di anni 12;
 - è vietato utilizzare in modo inappropriato le attrezzature ludiche conformate per l’utilizzo da parte dei disabili;
 - è vietato l’utilizzo delle attrezzature ludiche dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.
 - è, altresì, vietato:
 - l’accesso a tutti gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori
 - l’accesso dei cani anche al guinzaglio nell’area giochi attrezzata.
- Tali disposizioni sono rese note mediante apposita cartellonistica agli ingressi dell’area interessata.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 50,00= a euro 300,00=.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l’osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l’affissione all’albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale